



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA l’istanza avanzata dal sig. POSTINGHEL Michael, cittadino austriaco, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale, in qualità di responsabile, maturata in Austria presso società denominata “Hofer” dal 1 dicembre 2008, ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’interessato non ha dimostrato il possesso di un attestato di competenza o di un titolo di formazione per corsi specifici per l’attività di commercio relativa al settore alimentare e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciato da un’Autorità competente austriaca, e non ha adeguatamente documentato l’esperienza professionale in qualità di titolare/responsabile d’azienda e il settore di attività della società presso cui ha lavorato in Austria, ai sensi degli artt. 18-21 e 30 del D.lgs 206/2007 citato in premessa;

CONSIDERATO che L’Autorità competente tramite il sistema Internal Market Information System - IMI, dichiara l’impossibilità a fornire informazioni inerenti

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



l'esperienza lavorativa in quanto il richiedente non è inserito nel sistema di informazione commerciale, e non specifica il settore di attività della società Hofer, poiché risulta nell'estratto del registro delle imprese che la riferita società sia registrata come "*impresa commerciale*" *il commercio. Così le vendite al dettaglio*", non precisando pertanto se pertinente al settore alimentare;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0517569 del 23 novembre 2017, in riscontro alla documentazione pervenuta, ha comunicato, ai sensi degli artt. 2 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi al riconoscimento;

VERIFICATO che il richiedente, nell'avvalersi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha prodotto nei termini prescritti adeguata documentazione idonea al superamento delle criticità riscontrate, ai fini del riconoscimento;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, - IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso Südtiroler Volksbank sede di Bolzano in data 01 marzo 2017

DECRETA

Art. 1

1. La domanda di riconoscimento, della esperienza professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i., presentata dal sig. POSTINGHEL Michael, cittadino austriaco, nato in data 12/08/1977 a Bolzano - Italia, **é respinta**, in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi;
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.



3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 03 gennaio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)